



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 169 dd. 30-12-2021

OGGETTO: Individuazione gestore segnalazioni operazioni sospette di riciclaggio e approvazione atto organizzativo di disciplina modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il giorno **30-12-2021** alle ore 08:00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente in videoconferenza
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente in videoconferenza
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Assente Giustificato
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Assente Giustificato

Assiste il Segretario f.f.: Casagrande Daniela.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Sostituto del Dirigente della Direzione Generale, dott.ssa Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 27.12.2021;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

visto il Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;

visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in tema di “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;

visto in specifico il comma 2 dell'art. 10 del predetto Decreto, che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”;

considerato che il suddetto decreto del Ministero dell'Interno, al fine di prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed in attuazione della direttiva 2005/60/CE, dispone:

- la segnalazione, da parte delle Pubbliche Amministrazione, di attività sospette o ragionevolmente sospette relativamente ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive ed aventi lo scopo di contribuire

al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

- l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del "Gestore", quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

visto il documento adottato dalla Banca D'Italia – Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia in data 23 aprile 2018 con il quale sono emanate "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"

ritenuto, pertanto, opportuno dare attuazione al sopra menzionato D.M. del 25 settembre 2015, individuando la figura del Gestore;

rilevato, che compete alla Giunta comunale, su proposta del Gestore, l'adozione di uno specifico atto organizzativo, nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

ritenuto relativamente al precedente punto che sia opportuno che il predetto atto organizzativo coinvolga i Responsabili degli Uffici/Servizi, quali soggetti tenuti segnalare al Gestore le operazioni sospette, tenendo conto degli indicatori di anomalia di cui al predetto decreto ministeriale ed alle Istruzioni emanate dalla Banca D'Italia in data 23.4.2018 nei seguenti campi di attività:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

visto il comma 5 dell'art. 6 del DM 25 settembre 2015, ai sensi del quale normalmente la figura del Gestore coincide con il RPCT (Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza);

vista la proposta di atto organizzativo, allegata alla presente deliberazione, trasmessa dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza

ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 25/9/2015, di provvedere all'approvazione della proposta dell'atto organizzativo inteso a disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

precisato che l'adozione della presente rientra nelle competenze della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza protempore, quale Gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.9.2015;
2. di approvare l'atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo proposto dal Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette, che definisce le procedure interne per l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti, mediante l'applicazione degli indicatori di anomalia, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare gli atti di cui al punto 1. E al punto 2. della presente deliberazione all'Albo telematico e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, sotto-sezione "Altri contenuti";
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2 per le ragioni esposte in premessa.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario f.f.
- F.to Daniela Casagrande -